

CONTENZIOSO

Il processo tributario telematico (Parte seconda)

di Luigi Ferrajoli

In un [precedente contributo](#) sono state esaminate le modalità di attivazione del PTT (processo tributario telematico) e del servizio integrato “Telecontenzioso” che consentiranno ai professionisti del settore, con il diffondersi del sistema telematico a tutte le Regioni, un rapido accesso alla giustizia tributaria.

In questa seconda parte saranno analizzate le funzionalità previste dal sistema e le modalità di fruizione.

Una volta effettuata la registrazione il professionista potrà accedere da **qualsiasi dispositivo al PTT** previa identificazione con le proprie credenziali *UserId* e *Password*.

Il sistema prevede sommariamente **tre tipologie di funzionalità** oltre ad un sistema di interrogazione per i depositi già effettuati.

Effettuato l'accesso al PTT l'utente si sceglierà l'operazione che si intende compiere tra:

- nuova compilazione;
- compilazione via *web* per successivo deposito cartaceo;
- completamento e interrogazione NIR via *web* per successivo deposito cartaceo.

Per accedere alla **procedura di deposito telematico** è necessaria la preventiva notifica del ricorso all'ente impositore competente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) da effettuarsi secondo le disposizioni di cui agli articoli 5 e 7 del decreto 163/2013.

Si ricorda che gli indirizzi di PEC degli uffici di segreteria delle commissioni tributarie, utilizzati per le comunicazioni di cui al decreto, oltre che contenuti **nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni** (IPA), sono anche pubblicati sul portale internet www.indicepa.gov.it.

Peraltro, gli indirizzi di PEC degli uffici di segreteria delle commissioni tributarie sono pubblicati sul **portale internet del Dipartimento delle finanze** del Ministero dell'economia e delle finanze «www.finanze.gov.it».

La procedura di **deposito telematico** viene effettuata dall'utente mediante l'inserimento di tutte le informazioni che gli vengono richieste in funzione dello specifico procedimento avviato e si conclude con la validazione e trasmissione informatizzata della **nota di iscrizione a ruolo (NIR)**.

Nel caso in cui gli utenti vogliano optare, invece, per il deposito, presso le commissioni tributarie Provinciali o Regionali, della nota di iscrizione a ruolo in **formato cartaceo**, il SIGIT mette a disposizione specifiche funzionalità per la compilazione della NIR relativa sia alla presentazione di un ricorso, sia dell'appello, sia delle controdeduzioni.

Una volta effettuata correttamente l'operazione di validazione la NIR non è più modificabile ed è possibile stamparla, nel formato definitivo, da presentare alla commissione tributaria di competenza.

Una volta conclusa la procedura di compilazione l'utente può provvedere alla **trasmissione al SIGIT** dell'atto processuale (il ricorso, l'appello o la controdeduzione) e dei documenti allegati.

Tutti i documenti inseriti dall'utente dovranno essere conformi a specifici *standard*:

• **atti e documenti depositati in formato analogico:**

- dovranno essere in formato PDF/A-1a o PDF/A-1b ed ottenuti da una *trasformazione* in pdf di un documento testuale informatico;
- dovranno inoltre essere sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale, pertanto il file dovrà avere la seguente denominazione: < nome file >.pdf.p7m.

• **allegati** (documenti non informatici):

- possono essere anche ottenuti da una scansione come immagine di documenti cartacei;
- dovranno avere formato PDF/A-1a o PDF/A-1b oppure formato TIFF con una risoluzione non superiore a 300 DPI, in bianco e nero;
- dovranno essere sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale.

La **dimensione massima consentita** di ogni singolo documento informatico è di 5 MB; qualora il documento sia superiore alla dimensione massima è necessario suddividerlo in più file.

Il SIGIT, in seguito alla trasmissione, rilascia con modalità sincrona la **ricevuta di accettazione**, contenente numero, data e ora della trasmissione degli atti e dei documenti. Successivamente la stessa ricevuta viene inviata all'indirizzo PEC del soggetto abilitato.

Tutta la documentazione, ovvero gli atti, i documenti, gli allegati, le ricevute di posta elettronica certificata, i messaggi di sistema e i dati del procedimento disciplinato dal regolamento, è conservata nel **fascicolo informatico**.

La procedura consente infine la **registrazione del pagamento del contributo unificato** tributario e degli altri diritti e spese di giustizia.

Se il pagamento è stato effettuato in **modalità telematica**, i relativi estremi dovranno essere

inseriti nel SIGIT nel corso della procedura di deposito telematico; se, invece, il pagamento è stato eseguito in modalità non telematica, l'attestazione di pagamento è costituita dalla **copia informatica dell'originale cartaceo**, ottenuta per scansione e sottoscritta con firma elettronica qualificata o firma digitale.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Master di specializzazione

TEMI E QUESTIONI DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO 2.0 ►►

CON LUIGI FERRAJOLI

Milano dal 21 ottobre